



ATTIVITÀ DI PULIZIA (L. 82/94)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19
Legge 25 gennaio 1994, n. 82
D.M. 7 luglio 1997, n. 274
D.M. 4 ottobre 1999, n. 439
D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, artt. 7, 8 e 11
D.L. 31 gennaio 2007, n. 7

SETTORI DI ATTIVITÀ

Agli effetti della L. 82/94, le imprese di pulizia sono state classificate dall'art. 1 del D.M. 274/97 in 5 settori di attività:

1. **pulizia** (procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza);
2. **disinfezione** (procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza, mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni);
3. **disinfestazione** (procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi, sia perché molesti, e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale, se rivolta a tutte le specie infestanti, ovvero mirata, se rivolta a singola specie);
4. **derattizzazione** (procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia);
5. **sanificazione** (procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti, mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione, ovvero, mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione, ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore).

Si specifica che la normativa di cui trattasi riguarda unicamente soggetti ricadenti nella qualifica di impresa, e non altri soggetti, quali collaboratori domestici, portieri o addetti alla pulizia di condomini e simili, la cui attività viene esercitata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente.

Si precisa inoltre che non rientrano nell'applicazione della normativa in esame le seguenti attività: 1) pulizia di caminetti; 2) espurgo di pozzi neri; 3) sterilizzazione di terreni e ambienti; 4) pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali; 5) manutenzione e pulizia di giardini, corsi d'acqua, sentieri; 6) l'attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici (*Circ. M.I.C.A. prot. 500219 del 08.01.2001*).

Sono da ritenersi invece assoggettabili alla disciplina recata dalla L. 82/94 e dal D.M. 274/97 le attività di pulizia degli interni di autobus e treni (*Nota M.S.E. prot. 10983 del 03.12.2007*).

I **consorzi con attività esterna** (art. 2612 c.c.), qualora non posseggano proprio personale o propri beni strumentali destinati all'espletamento dei servizi di pulizia e, quindi, non esercitino effettivamente l'attività di pulizia, ma si limitino a partecipare alle gare d'appalto dei servizi di pulizia per conto delle imprese consorziate e regolarmente abilitate, non sono tenuti, in sede di denuncia delle attività in questione, a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento delle attività stesse, ma dovranno limitarsi ad indicare gli estremi delle proprie consorziate, affidatarie dei servizi, i cui requisiti siano già stati positivamente valutati (*Nota M.S.E. prot. 0104096 del 03.05.2012*).

segue

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ISCRIZIONE

Le attività di pulizia possono essere iniziate dalla data di presentazione della segnalazione certificata ([S.C.I.A. 82/94](#)), unitamente alla necessaria documentazione.

Per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, anche la nomina di un ulteriore preposto alla gestione tecnica per le attività già esercitate o la sostituzione del preposto alla gestione tecnica in carica hanno efficacia dalla data di presentazione della segnalazione ([S.C.I.A. modifica 82/94](#)), unitamente alla necessaria documentazione.

▪ [ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE \(IMPRESE INDIVIDUALI\)](#)

▪ [ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE \(IMPRESE COLLETTIVE\)](#)

I modelli specifici per l'attività di pulizia vanno allegati alla **ordinaria modulistica ministeriale (I1 – I2 – S5)**.

Dal 1 maggio 2018, unitamente alla prescritta documentazione, occorre allegare anche copia della S.C.I.A. di inizio dell'attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione prodotta al S.U.A.P. del comune territorialmente competente, con evidenza della presentazione.

Nel compilare la pratica, **attribuire ad almeno uno degli allegati il [Codice Documento C22](#)**.

1. REQUISITI DI ONORABILITÀ (Art. 2, L. 82/94)

Il titolare dell'impresa individuale, tutti i soci di società in nome collettivo, gli accomandatari delle società in accomandita e gli amministratori di qualsiasi altro tipo di società, comprese le cooperative, nonché eventuali institori e procuratori preposti all'esercizio dell'impresa o di un ramo della stessa, devono produrre:

- una [dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità](#);

Inoltre, semprech  non siano gi  tenuti a produrre la suddetta dichiarazione di onorabilit , i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/11, incluso il preposto alla gestione tecnica, se presente, devono rendere una [Autocertificazione antimafia](#).

2. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA (Art. 2, comma 1, D.M. 274/97)

I requisiti di capacit  economico-finanziaria si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni (*attestate dall'impresa con la dichiarazione di cui al modello S.C.I.A. 82/94*):

- **iscrizione all'INPS e all'INAIL**, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare, i familiari e i soci prestatori d'opera;
- **assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni** a carico del titolare delle imprese individuali, dei soci per le societ  di persone, degli amministratori per le societ  di capitali e per le societ  cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;
- **titolarit  di c/c bancari**.

3. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI (Art. 2, commi 2 e 3, D.M. 274/97) (UNICAMENTE PER LE ATTIVIT  DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE)

I requisiti di capacit  tecnica ed organizzativa si intendono posseduti con la **preposizione alla gestione tecnica di persona dotata di uno dei requisiti sotto elencati**:

- a) assolvimento dell'obbligo scolastico (*per i nati entro il 31.12.1951, licenza elementare o 5 anni di frequenza scolastica; per i nati successivamente a tale data, licenza media o 8 anni di frequenza scolastica*) e svolgimento di un periodo di [esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attivit ](#), di almeno 3 anni, all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attivit , in qualit  di dipendente qualificato (*livello III, IV o V del C.C.N.L. in vigore dal 01.06.2001 – livello III, III super o IV del previgente C.C.N.L.*), familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;
- b) [attestato di qualifica, corso professionale o diploma di istruzione secondaria superiore](#) che prevedano un corso almeno biennale di chimica nonch  nozioni di scienze naturali e biologiche;
- c) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attivit .

segue 

N.B. Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno. Egli deve obbligatoriamente avere un rapporto di immedesimazione tipico nei confronti dell'impresa e della sua struttura operativa (consultare il documento Soggetti validamente immedesimati con l'impresa). **Ciascun soggetto può rivestire la qualifica di preposto alla gestione tecnica per un massimo di due imprese** (Circ. M.I.C.A. 3475/C del 20.12.1999 - Nota M.S.E. prot. 0236026 del 15.11.2012).

Il possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali è attestato dal preposto alla gestione tecnica nella dichiarazione di cui al modello dich preposto 82/94, da produrre unitamente ai necessari allegati.

FASCE DI CLASSIFICAZIONE

Le imprese di pulizia, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici secondo la normativa comunitaria, debbono essere iscritte nel Registro delle Imprese secondo fasce di classificazione, sulla base del **volume di affari al netto dell'IVA**.

Le fasce di classificazione per volume d'affari sono le seguenti:

- a) fino a 51.646,00 €
- b) fino a 206.583,00 €
- c) fino a 361.520,00 €
- d) fino a 516.457,00 €
- e) fino a 1.032.914,00 €
- f) fino a 2.065.828,00 €
- g) fino a 4.131.655,00 €
- h) fino a 6.197.483,00 €
- i) fino a 8.263.310,00 €
- l) oltre 8.263.310,00 €

L'impresa viene classificata in base al volume d'affari, al netto dell'I.V.A., **realizzato mediamente nell'ultimo triennio** o nell'eventuale minor periodo di attività, comunque non inferiore a 2 anni (solo nel caso di impresa esercente le attività di pulizia da meno di tre anni).

Per le imprese che esercitano altre attività, oltre a quelle di pulizia, sarà preso in considerazione il solo volume d'affari relativo alle attività di pulizia (Circ. M.I.C.A. 3428/C del 25.11.1997, punto 6.1, lett. c).

Nessuna distinzione, invece, la norma ha previsto riguardo i fatturati ascrivibili alle varie tipologie delle attività di pulizia (pulizia - disinfezione - disinfestazione - derattizzazione - sanificazione). Sicché l'impresa che operi in uno o più dei relativi settori, potrà far valere, ai fini dell'iscrizione nelle fasce, il proprio volume d'affari indipendentemente dallo specifico settore in cui lo ha realizzato (Circ. M.I.C.A. 3428/C del 25.11.1997, punto 6.2).

Il periodo di tempo con riferimento al quale viene valutato il volume d'affari va commisurato all'esercizio sociale, per le imprese tenute al deposito del bilancio, ed all'anno fiscale, per le altre tipologie di imprese (Nota M.S.E. prot. 0134535 del 04.10.2010).

Ne consegue che la domanda di inserimento nelle fasce di classificazione, per le imprese tenute al deposito del bilancio, potrà essere presentata solo successivamente al deposito del bilancio relativo all'ultimo esercizio compreso nel periodo di riferimento, e, per le imprese sottratte all'obbligo del deposito del bilancio, solo successivamente alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IVA relative all'ultimo anno fiscale compreso nel periodo di riferimento (in quest'ultimo caso, tutte le dichiarazioni fiscali presentate nel corso dell'intero periodo di riferimento dovranno essere allegate in copia, unitamente alle relative ricevute di presentazione).

La fascia di attribuzione è quella di importo immediatamente superiore al predetto importo medio.

Per l'inserimento nella prima fascia l'importo medio nel periodo di riferimento deve essere di almeno 30.987,00 € (60.000.000 £).

Ai fini dell'inserimento nella spettante fascia di classificazione, l'impresa deve inoltre attestare di aver fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo non inferiore al 40 per cento, ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50 per cento, ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60 per cento, dell'importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l'iscrizione (art. 3, c. 3, lett. a), D.M. 274/97).

Per l'inserimento nella prima fascia, la Circ. M.I.C.A. 3428/C del 25.11.1997, punto 6.1, lett. a), ha precisato che le predette percentuali vanno applicate all'importo di 30.987,00 € (60.000.000 £).

segue 

Applicando i criteri sopra descritti, ai fini dell'attribuzione della fascia di classificazione è necessario che l'impresa abbia prestato servizi di importo non inferiore ai valori indicati nella tabella seguente:

Fascia di classificazione per volume d'affari	1 servizio (almeno un servizio di importo non inferiore a)	2 servizi (almeno due servizi di importo non inferiore a)	3 servizi (almeno tre servizi di importo non inferiore a)
Fascia a (fino a € 51.646,00)	€ 12.394,80	€ 15.493,50	€ 18.592,20
Fascia b (fino a € 106.583,00)	€ 20.658,40	€ 25.823,00	€ 30.987,60
Fascia c (fino a € 361.520,00)	€ 82.633,20	€ 103.291,50	€ 123.949,80
Fascia d (fino a € 516.457,00)	€ 144.608,00	€ 180.760,00	€ 216.912,00
Fascia e (fino a € 1.032.914)	€ 206.582,80	€ 258.228,50	€ 309.874,20
Fascia f (fino a € 2.065.828,00)	€ 413.165,60	€ 516.457,00	€ 619.748,40
Fascia g (fino a € 4.131.655,00)	€ 826.331,20	€ 1.032.914,00	€ 1.239.496,80
Fascia h (fino a € 6.197.483,00)	€ 1.652.662,00	€ 2.065.827,50	€ 2.478.993,00
Fascia i (fino a € 8.263.310,00)	€ 2.478.993,20	€ 3.098.741,50	€ 3.718.489,80
Fascia l (oltre € 8.263.310,00)	€ 3.305.324,00	€ 4.131.655,00	€ 4.957.986,00

Sicché per l'accesso, ad esempio, alla fascia d), fino a 516.457,00 euro, è necessario che l'impresa dimostri un fatturato medio annuo di importo almeno pari a 361.520,00 euro (che corrisponde al valore della fascia immediatamente precedente), ed inoltre che abbia fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo complessivo non inferiore a 144.608,00 euro (40% di 361.520,00 euro), oppure almeno due servizi di importo non inferiore a 180.760,00 euro (50% di 361.520,00 euro), o almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore a 216.912,00 euro (60% di 361.520,00 euro) (*Circ. M.I.C.A. 3428/C del 25 novembre 1997, punto 6.1, lett. b*).

Nel caso di contratti pluriennali, l'importo del servizio è da computarsi su base annua e, quindi, da intendersi come importo medio annuale dell'importo complessivo del servizio, per cui, ad esempio, un contratto triennale di 150.000 euro corrisponde ad un servizio annuo di 50.000 euro, e può essere considerato, ai fini di quanto richiesto dall'art. 3, c. 3, lett. a), del D.M. 274/97, solo nella misura di tale ultimo importo (*Circ. M.I.C.A. 3428/C del 25.11.1997, punto 6.1, lett. a*) - *Circ. M.I.C.A. 3475/C del 20.12.1999, punto 6.2* - *Nota M.S.E. prot. 220467 del 21.11.2011*).

Sempre ai fini dell'inserimento nella spettante fascia di classificazione, l'impresa deve dimostrare di avere sopportato, per ciascuno degli anni di riferimento, un costo complessivo per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40 per cento dei costi totali, ovvero al 60 per cento di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e di disinfezione.

In alternativa, l'impresa che per la sua forma giuridica (*ad es. impresa individuale senza dipendenti*) non possa comprovare le percentuali su indicate, ovvero, qualunque ne sia il motivo, non le raggiunga, deve produrre un **attestato**, rilasciato dai competenti Istituti, **comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e di assicurazione sociale** per i dipendenti e, nel caso di società cooperativa, per i soci.

segue 

L'impresa deve altresì compilare la seconda sezione del modello di dichiarazione di cui all'allegato A al D.M. 274/97 ([modello alleg A2 82/94](#)), e deve produrre l'[elenco](#) dei servizi di pulizia eseguiti nel periodo di riferimento, allegando per ciascun servizio un'apposita attestazione del committente, pubblico o privato, redatta secondo lo schema di cui all'[Allegato B 82/94](#). Le attestazioni devono indicare la tipologia della prestazione resa, il committente, la durata del contratto e l'importo dello stesso.

Ove non sia possibile, per tutti i [servizi effettuati presso privati](#) indicati nell'elenco, presentare un'apposita attestazione del committente, tale attestazione può essere sostituita da una specifica [dichiarazione sostitutiva di atto notorio](#) del titolare o del legale rappresentante dell'impresa di pulizie (*una dichiarazione per ogni attestazione*), resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 e accompagnata da copia delle fatture [dichiarate conformi all'originale](#), ai sensi dell'art. 19 del citato D.P.R. 445/00 (*Circ. 3475/C del 20.12.1999, punto 7.1, secondo periodo*).

È necessario che la somma degli importi dei servizi superi o quanto meno raggiunga il dato relativo al volume d'affari corrispondente alla fascia immediatamente inferiore rispetto a quella per cui si chiede l'iscrizione (*Circ. 3475/C del 20.12.1999, punto 7.1, primo periodo*).

Infine, in allegato alla richiesta di inserimento nelle fasce, l'impresa deve presentare **dichiarazioni rilasciate da Istituti di credito riferite agli affidamenti effettivamente accordati** (art. 2, c. 1, lett. c), D.M. 274/97 - art. 1, lett. d), D.M. 439/99), nonché un [elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda](#).

Da ultimo, per quanto concerne i [consorzi con attività esterna](#) (art. 2612 c.c.), qualora questi non posseggano proprio personale o propri beni strumentali destinati all'espletamento dei servizi di pulizia e, quindi, non esercitino effettivamente l'attività di pulizia, ma si limitino a partecipare alle gare d'appalto dei servizi di pulizia per conto delle imprese consorziate e regolarmente abilitate, la norma nulla dice circa l'iscrivibilità o meno dei soggetti in parola nelle fasce di classificazione.

Nel silenzio della normativa e considerata la modalità operativa dei consorzi in questione, non sussiste attualmente la possibilità di riconoscere agli stessi una propria autonoma fascia di classificazione ai fini della partecipazione alle gare d'appalto, diversamente dai consorzi che procedano invece all'erogazione dei servizi in parola mediante strutture aziendali di cui siano direttamente titolari (*Nota M.S.E. prot. 0104096 del 03.05.2012*).

DIRITTI DI SEGRETERIA – IMPOSTA DI BOLLO

Alla presentazione delle segnalazioni di inizio o di modifica delle attività di pulizia, o delle domande di inserimento (iscrizione/variazione) in una delle fasce di classificazione, dalle imprese è dovuto un diritto di segreteria pari a:

Imprese individuali e soggetti solo R.E.A.

- **27 €** (*modalità telematica/supporto informatico*)

Società ed enti collettivi

- **45 €** (*se la segnalazione è trasmessa in modalità telematica*)

- **65 €** (*se la segnalazione è presentata su supporto informatico*)

prelevati dal conto Telemaco dell'incaricato alla trasmissione della pratica o, in alternativa, da versare sul c/c n. 12900031 intestato a: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone. Per le pratiche presentate su supporto informatico allo sportello, il diritto può essere versato direttamente alla cassa della Camera di Commercio.

Alla presentazione della domanda di inserimento (iscrizione/variazione) in una delle fasce di classificazione, dalle imprese è dovuta anche l'imposta di bollo, nella misura prevista per le istanze telematiche dalla vigente normativa. L'imposta non è dovuta dalle ONLUS (Coop. Sociali, ecc.).

Per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alle attività di pulizia, scrivere all'indirizzo di posta elettronica: leggi.speciali@fr.camcom.it